



**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinatore scientifico**  
Paolo Bisi

**Coordinatore di redazione**  
Alessandro Pratesi

**Consiglio di redazione**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,  
Paolo Bisi, Anselmo Castelli,  
Carlo Quiri, Luca Reina,  
Stefano Zanon

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,  
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongio,  
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,  
M. Brisciani, P. Clementi,  
G.M. Colombo, L. Dall'Oca,  
A. Dal Ponte, S. De Stefanis,  
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,  
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,  
P. Meneghetti, M. Nicola,  
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,  
F. Poggiani, C. Pollet, R.A. Rizzi,  
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,  
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,  
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**  
P. Bisi, L. Durante, P. Piazzola (Usarci  
Mantova), L. Reina, A. Romano,  
A. Sica, P. Tetto, E. Tugnoli

**Collaborazioni**  
Unione Sindacati Agenti e  
Rappresentanti Commercio Italiani  
(USARCI)

**Pubblicità**  
Centro Studi Castelli S.r.l.

**Stampa**  
Il periodico è disponibile ON LINE  
sul sito: WWW.RATIO.IT

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25  
46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
P. IVA e C.F. 01392340202  
lunedì-venerdì  
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori  
della Comunicazione n. 3575  
Autorizzazione del Tribunale  
di Mantova n. 6/2008  
Periodico mensile on line

**Chiuso il 9.01.2024**

# RATIO

## Agenti e Intermediari

Periodico per la gestione fiscale e amministrativa dei rapporti  
di intermediazione commerciale

### Sommario 1/2024

**Opinione** - Futuro della comunicazione scritta: prospettive  
e opportunità **3**

## Imposte e tasse

**Imposte dirette** - Particolarità fiscali degli agenti **4**

- Verifica dei limiti per contabilità semplificata **6**


**Iva** - Gestione delle fatture di fine anno **8**

**Imposte e tasse diverse** - Novità legge di Bilancio 2024 per agenti e rappresentanti **10**

- Trattamento fiscale dell'indennità suppletiva di clientela **14**

- Premi fedeltà ad agenti e intermediari **16**

## Contrattualistica

**Clausole e modelli**  - Contratto di vendita a prova **18**

## Previdenza

**Inps** - Conguaglio Irpef di fine anno 2023 **22**

## Contabilità

**Scritture contabili** - Contabilizzazione dei depositi bancari dell'agente **26**

## Varie

**Banca** - Obblighi di comunicazione dell'intermediario finanziario  
all'Agenzia delle Entrate **30**

**Privacy** - Attività del titolare del trattamento dei dati **34**

**Interessi** - Interesse legale dal 2024 **36**

## Rubriche

**Giurisprudenza** - Rassegna giurisprudenziale **38**

# PREMI FEDELTA' AD AGENTI E INTERMEDIARI


## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- TRATTAMENTO IVA
- REGIME REDDITUALE
- RILEVANZA PREVIDENZIALE

*Art. 1748 c.c. - Artt. 3, c. 1 e 26, c. 2 D.P.R. 26.10.1973, n. 633 - Art. 100 D.P.R. 22.12.1986, n. 917  
 Art. 25-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Ris. Ag. Entrate 7.08.2008, n. 36/E C.M. Economia 19.06.1993, n. 24  
 AICM, norma di comportamento 26.03.2006, n. 163 - Cass., sent. 31.07.2019, n. 20636  
 Cass., ord. 28.06.2017, n. 16128*

Scopo dei bonus fedeltà è quello di incrementare e consolidare i rapporti tra ditta mandante e intermediario. I premi possono essere concessi soltanto ad alcuni agenti anche in funzione delle specifiche strategie di mercato poste in essere nell'ambito delle proposte commerciali. In alcuni casi, invece, è pattuito uno specifico impegno reale in capo all'agente teso al raggiungimento di determinati obiettivi quantitativi. Esaminiamo, alla luce degli interventi di prassi e delle soluzioni giurisprudenziali, le diverse interpretazioni riguardanti il trattamento fiscale e previdenziale.

### SCHEMA DI SINTESI



**ACCORDO  
CONTRATTUALE**

Ris. Ag. Entrate n. 36/E/2008

**MANCANZA  
DI ACCORDI****NATURA  
DEL COMPENSO****CONTRIBUZIONE  
ENASARCO****TRATTAMENTO IVA**

- La natura dei bonus, che va desunta dagli accordi contrattuali stipulati tra le parti, è facilmente individuabile laddove detti accordi si presentano chiari e univoci.
- La corretta qualificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei bonus, concessi forma di somme di denaro, che la società riconosce ai venditori è stata affrontata più volte dall' Agenzia delle Entrate.

- **Cessione di denaro**

Art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972
-------------------------------------

- I **bonus quantitativi** si traducono in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all'atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
- L'operazione configura quindi una semplice cessione di denaro, al di fuori del campo di applicazione dell'Iva, in quanto l'erogazione non costituisce il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

- **Prestazioni di servizi**

Art. 3 D.P.R. 633/1972
---------------------------

- I **bonus qualitativi** si qualificano come corrispettivo per prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'agenzia, imponibili a Iva, per i quali è quindi obbligatorio emettere la fattura.

- Dubbi e incertezze sulla corretta qualificazione di tali operazioni sorgono, invece, in mancanza di accordi contrattuali precisi, perché in quel caso risulta difficile stabilire se una determinata somma è erogata con una finalità o un'altra.

- **Interpretazione**

Norma AIDC n. 163/2006
---------------------------

- Per esempio, relativamente ai bonus misti, il riconoscimento dei premi rimane subordinato al conseguimento di risultati sia qualitativi che quantitativi. A tal proposito, la dottrina suggerisce prudenzialmente di ricondurre l'erogazione in oggetto ai bonus qualitativi e, di conseguenza, assoggettare a Iva interamente il premio ricevuto.

**REGIME REDDITUALE**

- Il bonus fedeltà erogato dalla ditta mandante all'agente rappresenta una vera e propria provvigione che si distingue dalle "normali fee" solo per il suo carattere straordinario.
- Pertanto, il trattamento ai fini delle imposte è analogo a quello delle ordinarie provvigioni percepite dall'intermediario.

Art. 25-bis D.P.R. 600/1973
-----------------------------------

Sull'importo erogato la committente provvederà a effettuare la ritenuta a titolo d'acconto del 23% rientrando il bonus nell'ambito delle provvigioni "...comunque denominate..." per le prestazioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio.
--

C.M. 24/1993
-----------------

Una conferma all'obbligo di assoggettare a ritenuta il premio che la società eroga, in qualsiasi forma, all'intermediario si ricava dalla prassi ministeriale "...la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita anche da ogni altro compenso inerente all'attività prestata dagli agenti..." tra cui sono certamente ricompresi i bonus fedeltà concessi in aggiunta alle provvigioni stabilite contrattualmente.
--

**RILEVANZA PREVIDENZIALE**

- La base di calcolo per i contributi è costituita da **tutte** le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente, tra cui rientrano espressamente le provvigioni, i rimborsi spese, le indennità di mancato preavviso e i **premi di produzione**.
- Pertanto, i compensi corrisposti agli agenti come premi saranno soggetti a ritenuta previdenziale sono soggetti a ritenuta tenuto conto dell'onnicomprendività del concetto di provvigioni.

# OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

## SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

*D.P.R. 29.09.1973, n. 605*

Come noto, l'art. 7, c. 6 D.P.R. 605/1973 stabilisce che le banche, la società Poste Italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, c. 2 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a € 1.500. L'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. Più nello specifico, dal 1.01.2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 D.P.R. 605/1973 e ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria. L'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. Con riferimento ai rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario l'Agenzia precisa che sono anch'essi compresi nell'obbligo di comunicazione, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banche.</li> <li>• Poste Italiane S.p.A.</li> <li>• Intermediari finanziari.</li> <li>• Imprese di investimento.</li> <li>• Organismi di investimento collettivo del risparmio.</li> <li>• Società di gestione del risparmio.</li> <li>• Ogni altro operatore finanziario.</li> </ul>
<b>DATI DA COMUNICARE</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto.</li> <li>• Dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1.01 e saldo finale al 31.12, dell'anno cui è riferita la comunicazione.</li> <li>• Saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accessi nel corso dell'anno e il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno.</li> <li>• Dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto.</li> <li>• Giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali.</li> </ul>
<b>DATI NEI RAPPORTI MENSILI</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo.</li> <li>• Dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo.</li> </ul>
<b>TERMINI PER LA COMUNICAZIONE</b>	⇒	<p>La comunicazione deve essere effettuata annualmente entro il 15.02 dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario.</p>

## APPROFONDIMENTI

OBBLIGO  
DI COMUNICAZIONE

- **Ambito oggettivo**
  - Ogni operatore finanziario è tenuto a evidenziare i dati di ciascun soggetto con cui intrattenga qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
- **Ambito soggettivo**
  - Gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
- **Contenuto**
  - Il D.L. 201/2011 ha introdotto l'obbligo, per gli operatori finanziari, di comunicare all'Anagrafe tributaria, denominata Archivio dei rapporti con operatori finanziari, le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi.
  - La comunicazione, effettuata attraverso l'infrastruttura SID, in linea con quanto indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, si affianca a quella relativa all'Anagrafe dei rapporti finanziari, regolata dai provvedimenti del 19.01.2007 e del 29.02.2008.
  - Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente.

Ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per "rapporto" si richiama la definizione generale contenuta nella circolare 19.10.2006, n. 32/E, secondo la quale la categoria dei "rapporti" è relativa "a tutte le attività aventi carattere continuativo" con ciò intendendo un riferimento temporale congruo esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo.

TERMINI  
PER LA COMUNICAZIONE

- **Comunicazione annuale**
    - La comunicazione annuale deve essere inviata entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
  - **Comunicazione mensile**
    - Le comunicazioni, relative a ciascun mese, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo.
  - **Particolari invii**
    - Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari:
      - .. le comunicazioni dei dati contabili trasmesse oltre il termine di scadenza, entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento, sono tecnicamente consentite solo con invio ordinario.
      - .. le variazioni ordinarie, riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, intervenute nel mese precedente, devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).
  - **Correzioni**
    - Le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti, evidenziate nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso, devono essere corrette entro 90 giorni dalla data della segnalazione.
  - **Esiti dei controlli**
    - L'Agenzia delle Entrate rende disponibili, entro 60 giorni dai termini stabiliti per la comunicazione annuale e per le comunicazioni mensili, gli esiti dei controlli di congruenza delle informazioni.
- Il sabato è considerato giorno non lavorativo.
  - Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

**MODALITÀ  
DI TRASMISSIONE  
DELLA COMUNICAZIONE**

- **SID**
  - Per l’invio della comunicazione è obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell’Agenzia dell’entrate, previo accreditamento allo stesso servizio.
  - Le informazioni relative al SID sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
- **Condizioni**
  - Il soggetto tenuto alla comunicazione deve inoltre essere in possesso di certificati di firma e cifratura dell’Agenzia delle entrate in corso di validità al momento dell’invio.
  - È inoltre obbligatoria l’esecuzione preventiva dello specifico software, reso disponibile nell’area riservata agli utenti SID, che permette la verifica formale del file e la sua compressione, cifratura e firma con i certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate al soggetto tenuto all’invio.

**VIOLAZIONE  
DEGLI OBBLIGHI**

- **Giurisprudenza**
  - In tema di violazione degli obblighi la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 8.11.2021, n. 35124, ha statuito che le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni all’Ufficio da parte dell’intermediario finanziario di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti diversi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12, c. 1 D.Lgs. 472/1997, invece che del cumulo materiale.
- **Amministrazione Finanziaria**
  - Inoltre, con riferimento alle irregolarità formali nella trasmissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 15.05.2019, n. 11/E, ha chiarito che le stesse, trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.

Trattasi, in ogni caso, di inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente le stesse costituirebbero violazioni “meramente formali”, per le quali è prevista la non punibilità, trattandosi di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta, ovvero sul versamento del tributo e che non pregiudicano l’attività di controllo svolta dall’Amministrazione Finanziaria.